ORIGINALE

N. **7106/14** R.G. notizie di reato
N. **2271/16** R.G. Tribunale

N. ☐ 651/18 **Reg. Sentenze**
Data del Deposito: 11-03-2018
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza – in composizione monocratica – in persona del giudice **dott. Stefano Cavallini,** all'udienza del **21.2.2018**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
F[redacted] F[redacted] nato a [redacted], residente in [redacted] domicilio eletto presso la residenza – *libero, assente*
Difeso da: avv. Monica Sala, foro di Monza, d'ufficio

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art.61 n.11, 646 c.p., perché, per procurare per sé o per altri un ingiusto profitto, si appropriava di euro 600,00 [e di un personal computer] di proprietà di F[redacted] I[redacted], di cui aveva il possesso a titolo di pagamento per la riparazione di nr.4 computer portatili della p.o. [e a titolo di riparazione].
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso di prestazione di opera.
In Lesmo dal mese di novembre 2013 e tutt'ora permanente.
[capo di imputazione così modificato all'udienza del 9.11.2017]

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa

La difesa: in via principale, assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, minimo della pena e riconoscimento dei benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 16 luglio 2015, F[redacted] F[redacted]

veniva chiamato a rispondere del reato in epigrafe indicato.

Il processo si svolgeva, in assenza dell'imputato, alle udienze del 20 ottobre 2016, 22 febbraio, 20 aprile, 20 luglio, 9 novembre 2017, nonché 21 febbraio 2018.

L'istruttoria consentiva, in uno alle produzioni documentali del Pubblico Ministero, l'esame *ex* art. 507 c.p.p. (e previo accompagnamento coattivo) della persona offesa F[redacted]. All'esito dell'udienza del 9 novembre 2017, il Pubblico Ministero correggeva l'imputazione, motivo per cui veniva disposta la notifica del verbale all'imputato assente.

Le parti rassegnavano, infine, le rispettive conclusioni.

***

1. Le emergenze probatorie in atti depongono invariabilmente nel senso della penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato enucleato dal Pubblico Ministero, che risulta integrato nella totalità degli elementi costitutivi di fattispecie, ancorchè unicamente con riguardo ad un personal computer, dovendosi invece pronunciare sentenza assolutoria nel resto.

Giova in prima battuta ricostruire il quadro fattuale, in sé peraltro piuttosto semplice, sulla scorta delle risultanze dibattimentali.

Nel novembre del 2013, si presentava presso la concessionaria di autovetture usate gestita da F[redacted] I[redacted] un uomo – di seguito generalizzato nell'odierno imputato – interessato alla vendita di un veicolo usato. Nel corso della conversazione, il F[redacted] rappresentava alla persona offesa di essere titolare di un'azienda di riparazione di computer, motivo per cui il F[redacted] – interessato, in quanto in possesso di un apparecchio non nuovo – lo invitava a sedersi alla propria postazione e a "verificare" l'eventuale necessità di interventi di manutenzione.

Dopo un breve controllo, l'imputato suggeriva alla persona offesa di effettuare la pulizia dell'hard disk e la sostituzione di una scheda, nonché di acquistare una memoria esterna o un computer di supporto, proponendosi di curare tali incombenti per conto del F[redacted]; questi, dunque, chiedeva all'imputato un preventivo complessivo, che F[redacted] vergava su un foglio (acquisito in dibattimento) per un importo globale di euro 860,00 (di cui 600,00 per assistenza, 200,00 per l'acquisto di un nuovo apparecchio e 60,00 euro per la formattazione di quello già in uso alla persona offesa), in uno al proprio recapito telefonico.

Accettata la proposta, il F[redacted] consegnava dunque, il giorno stesso, la somma di euro 600,00 e due computer da riparare all'imputato, che – a sua volta – consentiva al primo di

fotocopiare il proprio documento di identità (fotocopia del pari acquisita in dibattimento e riconosciuta dalla persona offesa, anche rispetto alla corrispondenza tra l'effigie apposta sul documento e le effettive sembianze dell'imputato).

Successivamente, previ contatti telefonici, il F[redacted] consegnava alla persona offesa soltanto uno dei due computer (sul quale i lavori di manutenzione erano stati effettivamente svolti), oltre ad una memoria esterna nella quale, a suo dire, erano state salvate fotografie ed altri documenti personali del F[redacted]

Nonostante i reiterati solleciti telefonici, nondimeno, l'imputato non provvedeva più a restituire alla persona offesa l'altro apparecchio e si rendeva irreperibile al telefono; solo alcuni mesi più tardi, invero, e segnatamente nel febbraio 2014, si presentava presso l'abitazione della persona offesa, dove sottoscriveva una dichiarazione (pure riversata in atti) con la quale riconosceva di aver ricevuto la somma di 600,00 euro a titolo di riparazione dei computer del F[redacted], si professava dispiaciuto per il mancato adempimento e si impegnava a riconsegnare il tutto entro la successiva domenica: impegno, nondimeno, mai onorato.

2. Tanto evidenziato in punto di fatto, merita preliminarmente rimarcare, in linea teorica, la correttezza della qualificazione giuridica prospettata dal Pubblico Ministero, il possesso del computer (mai restituito) da parte dell'imputato discendendo dal contratto per la riparazione del bene stipulato con la persona offesa, contratto (e conseguente titolo possessorio) non viziato da artifici o raggiri e, dunque, scevro di profili d'illegittimità, la cui ricorrenza deporrebbe invece per la sussunzione entro il diverso paradigma della truffa; né rilevano in alcun modo i successivi impegni – telefonici e scritti – dell'imputato alla restituzione del computer della persona offesa, trattandosi al più di condotte artificiose serbate a valle dell'avvenuta acquisizione, per altra via, del compendio materiale del reato, ed avendo condivisibilmente sottolineato la giurisprudenza di legittimità che "*sussiste il delitto di truffa quando l'artificio e il raggiro risultino necessari alla appropriazione, mentre ricorre il reato di appropriazione indebita quando gli artifizi e raggiri siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene a soli fini dissimulatori*" (Cass. pen. sez. II, n. 51060/2016).

2.1. Ciò posto, giova ancora evidenziare che il reato tratteggiato dall'art. 646 c.p. postula – quale fondamentale momento di tipicità, oltre che per radicare il *tempus commissi delicti* – l'avvenuta interversione del possesso da parte dell'agente, da ritrarsi, anche in via indiretta, da comportamenti incompatibili con il titolo di legittima detenzione e

suscettibili, al contrario, di innervare un atto di disposizione *uti dominus* della *res*, così contestualmente illuminando, altresì, il segmento di tipicità soggettiva contemplato dalla norma incriminatrice.

Va peraltro sottolineata, parallelamente, l'impossibilità di *reductio ad unum* delle – nella realtà più variabili – concrete modalità attraverso le quali può riflettersi la condotta tipica, dovendosi invero rigorosamente verificare, al di là della riconducibilità a un astratto schema negoziale ovvero a un ideale tipo comportamentale, l'aderenza della singola ipotesi al paradigma normativo, da saggiare mediante una puntuale e sinergica indagine in ordine agli indicatori che, nella concreta vicenda, lumeggino – appunto – quella assoluta inconciliabilità tra il (legittimo) titolo di possesso e la (arbitraria) modificazione del rapporto tra agente e oggetto del reato. Sicchè l'interversione del possesso potrà, nelle svariate situazioni reali, configurarsi non solo allorquando si profilino atti di disposizione in senso stretto – quali ad es., tradizionalmente, l'alienazione, la distruzione ovvero la distrazione – ma altresì nei casi di esplicito rifiuto di restituzione del bene; con la precisazione, in virtù delle osservazioni sin qui svolte, per cui il semplice rifiuto di riconsegnare il bene – in presenza di un negozio contrattuale valido tra le parti – non può tradursi *eo ipso* nell'integrazione del reato che ci occupa, riverberandosi in un mero inadempimento di rilievo civilistico e non già in un vettore di univoca immutazione della situazione possessoria in dominio (in argomento, *ex aliis*, da ultimo Cass. pen. sez. II, n. 12077/2015). Analogamente, atti di godimento o di uso indebiti – ovvero travalicanti i limiti segnati dal titolo possessorio – possono risolversi in condotte appropriative tipiche, giacchè anche usare indebitamente la cosa significa, in ultima analisi, comportarsi verso la stessa come se fosse propria.

2.2. Sulla scorta di tali coordinate di principio occorre, pertanto, analizzare il carattere "appropriativo" della condotta condensata in imputazione, dovendosi invero valutare – a tal fine – se nel caso di specie ricorra, sul piano materiale (esaurita l'indagine in ordine alla sussistenza di un autonomo potere di fatto dell'agente sulla cosa, presupposto della successiva condotta), quel comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo possessorio ed inconciliabile con il diritto del proprietario, significativo in quanto tale dell'immutazione del mero possesso in dominio.

E l'esito dell'analisi, come anticipato, si mostra senz'altro positivo.

L'imputato, infatti, in possesso del computer della persona offesa in forza di contratto di manutenzione dallo stesso stipulato, ha deliberatamente e reiteratamente omesso di

riconsegnarlo, non solo entro il termine inizialmente concordato tra le parti, ma anche in seguito, e pur a fronte di impegno scritto in tal senso, rendendosi infine irreperibile; il che milita inequivocabilmente, in assenza di razionali e praticabili ricostruzioni alternative, nel senso della intervenuta interversione del possesso.

2.3. Ad identiche conclusioni merita pervenirsi con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, *sub specie* di dolo specifico di ingiusto profitto, che colora – e seleziona ulteriormente – la tipicità del delitto in esame, teleologicamente orientando la condotta dell'agente; sicchè insufficiente si rivelano la rappresentazione e la volizione in ordine all'atto di signoria sulla *res*, ove non accompagnate da tale scopo immanente.

Ora, a radicare tale coefficiente psicologico concorrono, nel caso in esame, tanto l'intrinseca connotazione economica del bene (trattasi di personal computer), quanto la mancata restituzione già alla scadenza del primo termine convenuto (pochi giorni dopo la stipula del contratto), oltre alla mendace affermazione di disponibilità di provvedervi a distanza di alcuni mesi.

3. Sussistente si mostra altresì la contestata aggravante, che, per pacifica giurisprudenza, "*è configurabile in presenza di rapporti giuridici, anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere"* " (da ultimo, Cass. pen. sez. II, n. 6350/2015): il che è esattamente avvenuto nella specie, essendo l'imputato legato da vincolo contrattuale (avente ad oggetto la riparazione del bene) alla persona offesa e, dunque, obbligato giuridicamente alla restituzione a quest'ultima dell'oggetto materiale del reato nel termine convenuto.

4. Deve invece diversamente argomentarsi con riguardo alla somma di denaro, pure senz'altro consegnata dalla persona offesa all'imputato (per pacifica ammissione scritta dello stesso F[redacted]), essendo emerso in dibattimento che, a fronte della corresponsione di tale somma, questi ha comunque provveduto a fornire al Floris una memoria esterna e a restituire l'altro computer consegnatogli a titolo di riparazione dalla persona offesa, sul quale erano stati eseguiti i lavori convenuti tra le parti: ciò che impone sentenza in parte qua assolutoria per insussistenza del fatto contestato.

5. Sotto diverso profilo, non appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche, che non troverebbero fondamento in alcun elemento all'uopo positivamente valorizzabile (eccettuata, in violazione dell'art. 62 *bis* ultimo comma c.p., la formale incensuratezza) e stante, in particolare, l'assenza di buon comportamento processuale dell'imputato, lumeggiata dalla mancanza di qualunque tentativo, ancorchè simbolico, di risarcimento

alla persona offesa.

Sul terreno della dosimetria sanzionatoria, tenuto conto dei criteri enucleati dall'art. 133 c.p., si stima equo ancorare la pena base – discostandosi, seppur marginalmente, dal minimo edittale di fattispecie, in ragione del comunque apprezzabile valore dell'oggetto materiale del reato – in mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa; pena sulla quale occorre operare l'aumento per la ritenuta aggravante, sino al raggiungimento della pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Alla declaratoria di penale responsabilità segue per legge, a carico dell'imputato, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Favorevole si profila peraltro la prognosi di non recidivanza ai sensi degli artt. 163 ss., 175 c.p., donde la concessione all'imputato – incensurato – dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

F[redacted] R[redacted] responsabile del reato a lui ascritto, limitatamente alla appropriazione di uno dei computer indicati in imputazione, e lo

CONDANNA

alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

l'imputato dal reato a lui ascritto in relazione alle ulteriori condotte appropriative indicate in imputazione perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni 30 per la motivazione.

Monza, 21.2.2018

Il Giudice
dott. Stefano Cavallini

TRIBUNALE DI MONZA

NESSUNA SPESA PROCESSUALE E' INTERVENUTA
NELLA FASE DELLA DATA
ODIERNA.
Monza, lì
Il Cancelliere/Funzionario

Depositato in cancelleria
oggi 14-03-2018
IL CANCELLIERE
Gaetano Bianchizzo